



Dipartimento Risorse Economiche
U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente
Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO
NUMERO:**

XXXXXX

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la vigente normativa in materia, applicabile all'Imposta Comunale sugli Immobili e richiamata nel presente atto,

AVVISA il contribuente _____, Codice Fiscale _____, residente in _____ - () - CAP _____.

Dati anagrafici del Debitore

Dalle comunicazioni e dichiarazioni presentate dal contribuente, risultano le seguenti unità immobiliari:

PROSPETTO DEL DICHIARATO

Progr. immob.	Indirizzo dell'immobile	Mesi di poss.	% di poss.	Mesi di riduz.	Mesi di esen.	Immobile storico	Foglio	Numero	Sub.	Cat.	Rendita	Abitazione principale

Indirizzo cui si riferisce l'accertamento

Identificativo Catastale dell'immobile

Rendita Catastale rivalutata al 5%

Dall'analisi dei dati e delle informazioni in possesso dell'ufficio, risultano attribuibili al contribuente le seguenti unità immobiliari:

PROSPETTO DELL'ACCERTATO

Progr. immob.	Indirizzo dell'immobile	Mesi di poss.	% di poss.	Mesi di riduz.	Mesi di esen.	Immobile storico	Foglio	Numero	Sub.	Cat.	Rendita (1)	Abitazione principale

MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Il procedimento di accertamento in rettifica è stato avviato in base alle disposizioni di cui al comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'esatta individuazione del contribuente del codice fiscale/partita IVA ad esso attribuibile e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate. Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma, dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato e, conseguentemente, quantificare l'imposta dovuta. Dall'istruttoria svolta, sono emersi i seguenti elementi:

- insufficiente o tardivo versamento dell' imposta per gli immobili accertati

Motivazione dell'accertamento

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

In base alle informazioni desunte dal PROSPETTO DELL' ACCERTATO, per l'anno 2007 il contribuente era tenuto a versare la seguente imposta:

PROSPETTO DEL DOVUTO

IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO 2007 - calcolata come segue: [valore x aliquota/1000 x% di possesso x (1/12)] x [(numero mesi di possesso) - (numero mesi di riduzione/2)] - [(detrazione abitazione principale/12) x mesi con riduzione/numero abitanti aventi diritto]												
Progr. immob.	Indirizzo dell'immobile	Valore in euro	Cat. catast.	Aliquota %	% di poss.	Mesi di poss.	Mesi di riduzione	Detrazione per abitazione principale	IMPOSTA DOVUTA In euro			
TOTALI												

Aliquota applicata in millesimi

Totale debito dovuto



Dipartimento Risorse Economiche
U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente
Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D' UFFICIO
NUMERO: XXXXXX**

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento

Dalle risultanze dei versamenti eseguiti dal contribuente risultano € 0,00 in acconto e € 0,00 a saldo.

Dalla differenza tra quanto risulta dal PROSPETTO DEL DOVUTO ed il VERSATO, emerge una differenza di imposta pari a € .

Pertanto è stata riscontrata la seguente violazione:
- insufficiente versamento

ATTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

La violazione riscontrata è punibile secondo la tabella che segue e tiene conto dei criteri indicati dall'art 7 del dlgs 18/12/1997 nr. 472 .
In applicazione dell'art 17 c 1° del dlgs citato la sanzione amministrativa è irrogata contestualmente al presente avviso di accertamento.

Descrizione della violazione	Minima	Massima	Irrogata	Importo sanzione
	%	%	%	€

Per l' immobile riportato al progressivo n. non si procede alla irrogazione della sanzione ai sensi dell' art. 74 della legge 21 novembre 2000, n.342.

Per l'elenco completo delle casistiche previste dalla norma, per le quali non si procede all'irrogazione della sanzione, si rinvia alle avvertenze al presente avviso di accertamento.

In base al procedimento di accertamento svolto ed alla violazione riscontrata si procede alla

RETTIFICA

dell'imposta, irrogando la sanzione amministrativa e calcolando gli interessi sulla base del seguente prospetto contabile.

PROSPETTO CONTABILE	IMPORTI		
	in acconto	a	TOT
(a) Imposta dovuta			€ Totale dell'Imposta dovuta
Versamenti	in data	in data	
(b) Imposta versata			
(c) Differenza d'imposta = (a-b) di cui non sanzionabile (vedi avvertenze)			Prospetto calcolo sanzioni ed interessi legali
Sanzione del ...% per infedele dichiarazione su €			
Sanzione del 30% per tardivo versamento su euro			
Interessi per omesso/parziale versamento in acconto			
Interessi per omesso/parziale versamento a saldo			
	IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO IN EURO		
Spese di notifica			
	IMPORTO DA VERSARE IN EURO € Totale debito a seguito dell'accertamento		

Roma, li IL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

* Indicazione del nominativo a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della legge 28/12/1995 n. 549, come da Determinazione Dirigenziale n. 5874 del 23/05/2011.

- Note:
- 1) la rendita riportata nella tabella relativa al patrimonio accertato è stata rivalutata del 5% ai sensi della Legge n° 662 del 23/12/1996 Art. 3 comma 48;
 - 2) il presente avviso si compone di n° pagine;





Dipartimento Risorse Economiche

U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente

Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D' UFFICIO
NUMERO:**

XXXXXX

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

AVVERTENZE

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO (art. 14, co. 4, D. Lgs n. 504/92 e art. 21, co. 5, del Regolamento ICI vigente come modificati dall'art. 13 co. 13, D.L. 6 dicembre 2012 n. 201)

Le sanzioni irrogate sono ridotte a 1/3 qualora il presente atto non venga impugnato e si provveda al pagamento, entro 60 gg, delle somme complessivamente dovute a titolo di maggiori imposte e sanzioni tenuto conto della predetta riduzione, nonché degli interessi maturati.

L'importo della sanzione ridotta ammonta ad Euro.....

Pertanto, l'**IMPORTO DA VERSARE IN EURO**, riportato nel PROSPETTO CONTABILE in caso di definizione agevolata si riduce ad Euro.....

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI (art. 17, co. 2, D. Lgs n. 472/97 come modificato dall'art. 1, co. 20, legge 13 dicembre 2010 n. 220)

Entro il termine per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 delle sanzioni irrogate.

La riduzione a 1/3 è stabilita dall'art. 17, co. 2, D. Lgs n. 472/97 come modificato dall'art. 1, co. 20, lettera c, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Ai sensi dell'art. 1, co. 22, della legge n. 220/2010, la riduzione a 1/3 della sanzione irrogata si applica con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Si precisa che è possibile definire le sole sanzioni collegate alla dichiarazione (dal 50% al 100%), mentre il beneficio non si estende alle violazioni connesse al versamento (30%).

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI INTIMATI (art. 1, co. 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Il versamento dell'importo relativo al presente avviso di accertamento, beneficiando delle eventuali riduzioni citate, dovrà essere effettuato entro 60 gg dall'avvenuta notifica, fatto salvo il periodo di sospensione estivo dal 01 agosto al 15 settembre, utilizzando il bollettino di c/c allegato e con le modalità nello stesso specificate.

RISCOSSIONE A TITOLO DEFINITIVO (art. 18, co. 1, Regolamento ICI approvato con Delibera di Assemblea Capitolina n. 47 del 6-7 luglio 2011)

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate nei precedenti punti, ovvero si avvale della sola riduzione della sanzione nei casi previsti, le imposte o maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente agli interessi dovuti e alla sanzione pecuniaria irrogata, se non definita.

RISCOSSIONE A TITOLO PROVVISORIO (art. 15, co. 1, D.P.R. n. 602/73 come modificato dall'art. 7, co. 2-quinquies, D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106)

In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per 1/3 degli importi o maggiori importi accertati.

RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Via Labicana, 123), entro 60gg dalla sua notificazione, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (1 agosto - 15 settembre).

Il ricorso è proposto mediante notifica a: Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso - Via Ostiense 131/L - 00154 Roma, della copia conforme all'originale a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure mediante consegna o spedizione dell'originale a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito, presso la Commissione Tributaria adita, oppure mediante trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, dell'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero di copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, D. Lgs n.546/92).

Se l'ammontare delle imposte o maggiori imposte accertate è uguale o superiore a Euro 2.582,28, è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato che deve sottoscrivere il ricorso e gli ulteriori atti processuali (articoli 1 e 18 del D. Lgs n. 546/92).

RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 257 del 19 dicembre 2003, in recepimento di quanto disposto dall'art. 1 D.M. 8 gennaio 2001, è stata disposta la ripetibilità, nei confronti del destinatario del presente avviso di accertamento, delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per i compensi di notifica, stabiliti in applicazione della Legge 890/82 e dell'art. 60 del D.P.R. 600/73.

INFORMAZIONI E AUTOTUTELA

Il contribuente che ritenga di aver ricevuto un avviso di accertamento contenente dati errati, può presentare istanza di annullamento o revisione in autotutela a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso, per il tramite di Aequa Roma Spa, utilizzando il modulo allegato, secondo le istruzioni riportate sul retro dello stesso.





Dipartimento Risorse Economiche

U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente

Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO
NUMERO:**

XXXXXX

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

L'art. 1, comma 171, stabilisce inoltre che la disposizione di cui sopra si applica a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006.

Tutte le norme richiamate nel presente avviso di accertamento si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La normativa citata nell'atto è consultabile sui siti www.aequaroma.it - www.comune.roma.it - www.normattiva.it.

INTERESSI APPLICATI NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Dal	Al	Interessi totali	Interessi legali	Punti percentuali aggiuntivi	Normativa
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	2,5%	0%	Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 22 marzo 2007
01/01/2008	31/12/2008	3%	3%	0%	Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 12/12/2007
01/01/2009	31/12/2009	5%	3%	2%	Punti aggiuntivi stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26/27 marzo 2009
01/01/2010	31/12/2010	3%	1%	2%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/12/2009 e art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di C.C., n. 72 del 30-31 luglio 2010
01/01/2011	31/12/2011	1,5%	1,5%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/12/2010 e art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera di Assemblea Capitolina, n. 43 del 04 luglio 2011
01/01/2012		2,5%	2,5%	0%	Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011

Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera e si applicano per le somme dovute dal contribuente a decorrere dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

DIFFERENZA DI IMPOSTA NON SANZIONABILE RIPORTATA NELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO (VEDI TABELLA SEGUENTE)

-unità immobiliari con rendita catastale attribuita o modificata entro il 31/12/1999; il presente atto vale come notifica della rendita attribuita; a norma dell'Art. 74 comma 3 della Legge n. 342 del 21/11/2000, il contribuente può proporre ricorso, entro 60 gg, avverso la rendita così definita presso l'Agenzia del Territorio, sempre che la rendita non sia stata già notificata con precedenti atti. Sulla maggiore imposta derivante dalla nuova rendita non sono dovute sanzioni né interessi;

-unità immobiliari con rendita attribuita o modificata dall'Agenzia del Territorio dal 01/01/2000, a seguito della richiesta di accatastamento o di variazione presentata dal contribuente, in conformità dell'Art. 74 comma 1 della Legge n. 342/00; la nuova rendita è efficace dalla notifica dell'Agenzia del Territorio e la differenza d'imposta è dovuta dal momento della presentazione della richiesta stessa;

-unità immobiliari per le quali risulta essere stata proposta la rendita mediante modello DOCFA, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 701/94; la differenza d'imposta deriva dalla retroazione alla data di efficacia della rendita proposta dal contribuente, della rendita catastale rettificata dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'art. 1 comma 4 dello stesso Decreto; Per tali immobili non sono applicate le sanzioni amministrative né gli interessi sulla maggiore imposta derivante dalla applicazione della rendita rettificata, dalla data di validità della rendita proposta con la procedura ex D.M. 701/94 fino alla data di efficacia della variazione della rendita operata dall'Agenzia del Territorio.

Prog. immob	Foglio	Numero	Sub.	Cat. Catas.	Cat. Dich.	Rendita Catasto	Rendita Dich. o proposta	Imposta dovuta su rendita catastale	Imposta dovuta su rendita dichiarata o proposta	Differenza d'imposta non sanzionabile	Data di attribuzione della rendita
DIFFERENZA D'IMPOSTA NON SANZIONABILE											





Dipartimento Risorse Economiche

U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente

Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

NUMERO: XXXXXX

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento

NO ALLE FILE !

Aequa Roma mette a disposizione dei cittadini diversi canali di comunicazione, che permettono in molti casi di evitare l'accesso diretto agli sportelli. Se però ritenete necessario venire da noi, potete utilizzare i nostri nuovi servizi su Internet per prenotare un appuntamento e ridurre al minimo i tempi di attesa.

Per prenotare un appuntamento è necessario collegarsi con un qualsiasi browser all'indirizzo, cliccare su "prenotare un appuntamento" – sezione "servizi on-line" – ed inserire il proprio codice fiscale e il numero di uno degli atti ICI ricevuti. Il sistema proporrà in tempo reale gli orari disponibili per la prenotazione, tra i quali potrete scegliere quello a voi più comodo.

Si ricorda che è possibile un solo appuntamento per lo stesso codice fiscale, ma sarà comunque possibile discutere di tutti gli atti ricevuti relativi all'ICI.

www.aequaroma.it



Dipartimento Risorse Economiche
U.O. Gestione dei procedimenti di
controllo fiscale e del contenzioso
Il Dirigente

Presso AEQUA ROMA S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
AVVISO DI ACCERTAMENTO D' UFFICIO**

NUMERO: XXXXXX

N° avviso da utilizzare per ricevere informazioni da Aequa Roma
(assistenza telefonica, allo sportello o per appuntamento)

ANNO: XXXXXX

anno al quale si riferisce
l'accertamento